



COMUNE DI VOLPIANO
Città Metropolitana di Torino

Originale



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 24/04/2025**

OGGETTO:

Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **diciannove** e minuti **quaranta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i sottoelencati componenti:

Cognome e Nome	Presente
1. PANICHELLI Giovanni - Sindaco	Sì
2. BERARDO Irene - Vice Sindaco	Sì
3. CISOTTO Andrea - Consigliere	Sì
4. DE ZUANNE Emanuele - Presidente	Sì
5. SAPINO Barbara - Consigliere	Giust.
6. FERRERO Luca - Consigliere	Sì
7. SCIRETTI Marco - Consigliere	Sì
8. LUST Giada - Consigliere	Sì
9. DEYME Victoria - Consigliere	Sì
10. FURLINI Christian - Consigliere	Sì
11. TAVASSO Giuseppe - Consigliere	Sì
12. CENA Ugo - Consigliere	Giust.
13. MAGGISANO Antonietta - Consigliere	Sì
14. MEDAGLIA Giuseppe - Consigliere	Sì
15. BIGLIOTTO Maria Grazia - Consigliere	Giust.
16. CUCCA Ercole - Consigliere	Giust.
17. CAMOLETTO Monica - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	4

Assiste all'adunanza, il Segretario Generale **IVALDI Dott. Ezio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor **DE ZUANNE Emanuele** nella sua qualità di Presidente C.C. assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

In prosecuzione di seduta il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all'esame del punto 10) iscritto all'ordine del giorno ad oggetto: **“Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2025.”**

La trattazione del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportata su supporto informatico di registrazione della seduta, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03.08.2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03.08.2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Volpiano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, **Consorzio di Area Vasta - Bacino 16**, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario revisione biennale 2024/25 posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito, **Consorzio di Area Vasta - Bacino 16**, con esito positivo **con delibera dell'assemblea n. 03 dello scorso 26.03.2024** e considerato che lo stesso è stato predisposto dal Consorzio di Bacino 16 sulla base dei dati forniti dai soggetti gestori del servizio, vale a dire:

- Seta S.p.a per quanto attiene al servizio integrato di raccolta e smaltimento
- Consorzio di Bacino 16 per quanto attiene la gestione della TARI
- Comune di Volpiano, relativamente ai costi sostenuti direttamente dall'Ente (spesa di personale, spesa per la riscossione della TARIG, Coal, IVA indetraibile, accantonamenti, ecc.)

il quale, per l'annualità 2025, espone un costo complessivo di € 3.734.618,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di € 3.653.613,00;

Richiamato il recente DPCM del 25.01.2025 pubblicato in G.U. n. 60 in data 13.03.2025 ad oggetto:

“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate” con il quale sono stati definiti, in attuazione dell’articolo 57-bis c.2 del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019, i criteri applicativi dell'agevolazione tariffaria sui rifiuti urbani per le fasce economicamente svantaggiate della popolazione introducendo formalmente il “bonus sociale rifiuti” a partire dal 1^ gennaio 2025;

L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) dovrà adottare appositi atti entro 4 mesi dalla pubblicazione del DPCM

L'agevolazione non rappresenta una semplice riduzione di gettito per i Comuni, ma implica una redistribuzione dei costi tra gli utenti attraverso una nuova componente perequativa che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Considerato che l’introduzione del suddetto “bonus sociale rifiuti” ha reso necessario un adeguamento del vigente regolamento della Tassa Rifiuti (TARI), al fine di aggiornare la disciplina delle agevolazioni sociali vigenti a carico del bilancio comunale.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 27.07.2020 come da ultimo aggiornato con atto del medesimo organo n. 9 in data odierna;

Visto in particolare l’art. 5 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022 n.ro 15, ed in particolare l’articolo 3, comma 5-*quinquies* che testualmente recita: *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.ro 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione”;*

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, *allegato “A”* alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 363/2021), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Preso atto che i costi inseriti nella revisione Piano Finanziario anno 2024/25 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 10/02/2025, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;

Considerato che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2025 del Comune di Volpiano, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate *“Linee Guida”*, ammonta ad € 1.995.329,47 come da **allegato “C”** della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che, come peraltro indicato dalle stesse linee guida, il Piano Finanziario della TARI e le conseguenti tariffe devono comunque essere costruiti tenendo conto di tutte le voci di costo previste dalle specifiche disposizioni normative, le quali, come sopra specificato, non sono state tutte considerate ai fini della determinazione dei fabbisogni standard del servizio rifiuti, nonché del vigente contratto di servizio con il soggetto gestore, peraltro successivo al 2013, che tiene conto della specificità del servizio richiesto dal Comune, con livelli più elevati rispetto alla media e dei costi stabiliti a livello di Consorzio di Bacino 16 – organo di governo del ciclo integrato dei rifiuti sulla scorta della normativa regionale;

Dato atto che gli elementi che maggiormente pesano sul divario tra costo standard e piano finanziario possono essere così sintetizzati:

- i costi del servizio corrispondono a quelli contrattualmente stabiliti per la sua esecuzione secondo le modalità descritte nell'apposita scheda allegata al contratto, oltre ai costi aggiuntivi richiesti specificatamente da questo Ente (aumento passaggi raccolta porta a porta, implementazione servizio di spazzamento, ecc.....); I costi sono stati quindi elaborati secondo le schede contenenti i servizi specifici per ogni comune;
- nei costi comuni sono stati inseriti i costi amministrativi per la gestione della TARI previsti dalla convenzione sottoscritta con Consorzio di Bacino 16;
- è stato inoltre inserito nel piano parte dell'accantonamento che costituisce il fondo rischi destinato a coprire mancate riscossioni per insoluti, crediti inesigibili, calcolato in conformità alle disposizioni contenute nell'art 46 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i. e nell'allegato 4/2 punto 3.3. del medesimo decreto disciplinanti il F.C.D.D.E., in conformità a quanto stabilito da ARERA con delibera 443/2019;
- tutti i costi inseriti nel piano finanziario sono stati inseriti al lordo di IVA, in considerazione della natura tributaria della TARI, che comporta l'indetraibilità dell'imposta sugli acquisti, divenendo perciò un costo.

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 04.11.2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 1 dell'art. 18 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di definire, la ripartizione tra i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti, come segue:

- 56% a carico delle utenze domestiche;
- 44% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti negli allegati 1 e 2 del vigente *Regolamento TARI* approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 27.07.2020 come da ultimo aggiornato con atto del medesimo organo n. 9 in data odierna;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, *al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021*, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate *nell'allegato “B”* della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento, *in base all'articolo 14, comma 3 del vigente Regolamento TARI*.

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2025, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2025, rispetta il limite di crescita di cui all'allegato 2 della determinazione del 6/11/2023 ARERA, *come meglio dettagliato nella relazione di accompagnamento elaborata dall'Autorità di Governo di Bacino, Consorzio di Area Vasta C.B. 16, dalla quale emergono, tra altro, le determinazioni dei seguenti elementi :*

Coefficiente	Descrizione	PEF 2024	PEF 2025
r_{pia}	Tasso di inflazione programmata	2,7%	2,7%
X_a	Coefficiente di recupero di produttività (con segno -)	0,1%	0,1%
QL_a	Coefficiente. per il miglioramento previsto della qualità	0,0%	0,0%
PG_a	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale	0,0%	0,0%
$CI16_a$	Coefficiente. per gli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20	0,0%	0,0%
CRI_a	Coefficiente per tenere conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione	7%	7%
p_a		9,6%	9,6%

Visto l'art. 19, comma 3, del vigente regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa nella seguente modalità:

“il versamento è effettuato in 4 rate, con scadenza il: 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 2 dicembre dove le prime tre rate sono determinate con la base imponibile dell'anno di riferimento e le tariffe dell'anno

precedente, mentre la quarta rata a saldo viene determinata in relazione alle tariffe dell'anno di riferimento qualora approvate nei termini"

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147—conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) $UR_{1,a}$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) $UR_{2,a}$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- la delibera Arera n. 133/2025/R/rif del 1° aprile 2025 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'ulteriore componente perequativa unitaria che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva: $UR_{3,a}$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti introdotto dal DPCM 21.01.2025 n. 24, pari, per l'anno 2025, ad € 6,00 per utenza per anno;

Preso atto che le previsioni di bilancio contenute nel documento di programmazione 2025/27 approvato dal Consiglio Comunale con atto no 67 lo scorso 19 dicembre 2024 già scaturivano dai dati del PEF 2024/25 validato dal Governo dell'Ambito, ***Consorzio di Area Vasta - Bacino 16, con delibera dell'assemblea n.ro 03 dello scorso 26.03.2024***, e pertanto non si rendono necessari aggiornamenti;

Non avendo alcun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi finanziari e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 17 aprile 2025;

Tutto ciò premesso;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 13 – Votanti n. 10 – Astenuti n. 3 (Camoletto, Maggisano, Medaglia);
Voti favorevoli n. 10 – Voti contrari n. /;

Visto l'esito della votazione

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **di prendere atto** dell'Aggiornamento Piano Finanziario 2024/25, riportati ***nell'allegato "A"*** alla presente deliberazione, validati dall'Autorità di Governo di Bacino **Consorzio di Area Vasta Bacino 16 con delibera dell'assemblea n. 03 dello scorso 26.03.2024**;
3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui ***all'allegato "B"*** della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che, sulla scorta delle indicazioni fornite con le linee guida citate in premessa, è stato quantificato il costo standard complessivo del servizio per il Comune di Volpiano, come elaborato del Consorzio di Bacino 16 di cui ***all'allegato "C"***, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
6. di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
 - le componenti perequative $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
 - la componente perequativa $UR_{3,a}$ inizialmente posta pari a 6euro/utenza per anno, compatibilmente con l'emanazione dei previsti decreti attuativi da parte di ARERA
7. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni **comunali** sul tributo di cui al comma 1 dell'art. 18 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
8. di dare atto che ai sensi dell'art.19 comma 3 del vigente regolamento comunale del tributo, le scadenze sono stabilite come segue:
"il versamento è effettuato in 4 rate, con scadenza il: 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 2 dicembre dove le prime tre rate sono determinate con la base imponibile dell'anno di riferimento e le tariffe dell'anno precedente, mentre la quarta rata a saldo viene determinata in relazione alle tariffe dell'anno di riferimento qualora approvate nei termini";
9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
10. di demandare al gestore della TARI, Consorzio di Area Vasta - Bacino 16, i conseguenti atti gestionali.

Inoltre con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., affinché l'atto dispieghi immediatamente i suoi effetti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firmato Digitalmente
DE ZUANNE Dott. Emanuele

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Digitalmente
IVALDI Dott. Ezio

	2024			2025		
	Volpiano			Volpiano		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	544.854	-	544.854	434.160	-	434.160
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	364.923	-	364.923	359.633	-	359.633
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	243.931	-	243.931	253.106	-	253.106
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.194.867	-	1.194.867	1.199.672	-	1.199.672
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	5.679	-	5.679	5.679	-	5.679
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	149.333	-	149.333	49.733	-	49.733
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	89.600	-	89.600	29.840	-	29.840
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	76.125	-	76.125	133.125	-	133.125
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	54.810	-	54.810	95.850	-	95.850
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot_{TV}	133.853	-15.702	118.151	39.638	-15.773	23.865
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		236.665	236.665		251.548	251.548
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	80.659	1.083	81.742
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.343.698	220.964	2.564.662	2.246.857	236.858	2.483.715
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	383.481	-	383.481	366.102	-	366.102
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	170.822	21	170.843	163.027	-	163.027
Costi generali di gestione CGG	25.841	18.452	44.292	25.841	16.547	42.388
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	776	30.743	31.518	795	29.082	29.878
Costi comuni CC	197.439	49.215	246.653	189.663	45.630	235.293
Ammortamenti Amm	123.953	-	123.953	143.473	-	143.473
Accantonamenti Acc	-	363.368	363.368	-	371.153	371.153
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	363.368	363.368	-	371.153	371.153
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	83.402	-	83.402	96.652	-	96.652
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	985	-	985	103	-	103
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	208.340	363.368	571.708	240.228	371.153	611.382
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	4.260	-	4.260	4.260	-	4.260
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot_{TF}	-116.249	-10.069	-126.318	-7.428	-10.282	-17.710
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		30.521	30.521		31.040	31.040
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	18.416	2.122	20.538
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	677.270	433.034	1.110.304	811.240	439.663	1.250.903
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.020.968	663.467	3.684.435	3.058.097	685.584	3.743.680
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.020.968	653.998	3.674.966	3.058.097	676.521	3.734.618
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			62%			62%
<i>q_{a-2} ton</i>			4.853,73			4.853,73
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			64,04			67,16
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			27,81			27,81

Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,15			-0,15
Totale γ			-0,15			-0,15
Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$			0,85			0,85

Verifica del limite di crescita						
rpi_{α}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_{α}			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_{α}			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_{α}			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_{α}			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,60%			9,60%
$(1+\rho)$			1,0960			1,0960
$\sum T_{\alpha}$			3.674.966			3.734.618
$\sum TV_{\alpha-1}$			2.468.647			2.482.920
$\sum TF_{\alpha-1}$			791.133			1.089.766
$\sum T_{\alpha-1}$			3.259.780			3.572.686
$\sum T_{\alpha} / \sum T_{\alpha-1}$			1,1274			1,0453
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			3.572.686			3.734.618
delta ($\sum T_{\alpha} - \sum T_{max}$)			102.280			-
TVa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	2.263.039	219.881	2.482.920	2.246.857	236.858	2.483.715
TFa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	658.854	430.912	1.089.766	811.240	439.663	1.250.903
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	2.921.893	650.793	3.572.686	3.058.097	676.521	3.734.618

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			8,040			9,845
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			29,059			71,161

$\sum TV_{\alpha}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.474.880			2.473.870
$\sum TF_{\alpha}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.060.708			1.179.743
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			3.535.587			3.653.613

Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---

Macro Indicatore R1					
R1		0,82			0,82

Calcolo H di partenza					
$AR^{agg}_{sc_si}$		33,645			
$CRD^{agg}_{sc_si}$		111,394			
H di partenza		30,2%			
Classe di partenza H		F			

Obiettivi		33,2%		36,2%
Classe obiettivo		F		F

CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16												
COMUNE DI VOLPIANO				DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2025								
UTENZE DOMESTICHE												
				DOM	Superfici Normalizzate		Kg Piano Finanz.	Famiglie normalizzate				
COSTI FISSI		1.179.743		660.656,08	184.739		3.152.970,00	2.051	Piano finanziario 20253.653.613,00 Copertura 20253.653.613,00 0,00 3.653.613,00			
COSTI VARIABILI		2.473.870		1.385.367,20	250.752		1.765.663,20	3.625				
COSTI TOTALI		3.653.613			178.309			2.582				
					142.167			2.053				
					32.371			496				
PESO UTENZE DOMESTICHE		56%			10.241			189				
PESO UTENZE NON DOMESTICHE		44%			798.580			10.995				
FISSA		32,29%										
VARIABILE		67,71%										
UTENZE DOMESTICHE												
COMPONENTI	MQ	NUCLEI	KA	MQ * KA	Quf	TARIFFA PARTE FISSA	GETTITO PARTE FISSA	KB	Cu	Quv	TARIFFA PARTE VARIABILE	GETTITO PARTE VARIABILE
1	230.924	2.051	0,8	184.739	0,8273	0,6618	152.832,82	1	0,78	160,58398	125,9967	258.419,27
2	266.757	2.014	0,94	250.752	0,8273	0,7777	207.444,03	1,8	0,78	160,58398	226,7941	456.763,31
3	169.818	1.291	1,05	178.309	0,8273	0,8687	147.513,00	2	0,78	160,58398	251,9934	325.323,53
4	124.708	933	1,14	142.167	0,8273	0,9431	117.613,35	2,2	0,78	160,58398	277,1928	258.620,87
5	26.318	171	1,23	32.371	0,8273	1,0176	26.780,29	2,9	0,78	160,58398	365,3905	62.481,77
6 e più	7.878	55	1,3	10.241	0,8273	1,0755	8.472,60	3,4	0,78	160,58398	428,3888	23.758,45
	826.403	6.515					660.656,08					1.385.367,20
TOTALE DOM.											2.046.023,28	

CONSORZIO DI AREA VASTA CB16	
COMUNE DI VOLPIANO	DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2025
UTENZE NON DOMESTICHE	

FARTE FISSA NON DOMESTICHE	519.086,92
PARTE VARIABILE NON DOMESTICHE	1.088.502,80

UTENZE NON DOMESTICHE												
CAT.	DESCRIZIONE	MQ	Kc	Superfici normalizzate	Qapf	TARIFFA PARTE FISSA	TOTALE GETTITO FISSA	Kd	Cu	TARIFFA PARTE VARIABILE	Kg Teorici prodotti	TOTALE GETTITO VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	11.406	0,40	4.562,40	1,4469	0,5788	6.601,24	3,28	0,40179	1,3179	37.411,68	15.031,60
2	Cinematografi e teatri	-	0,43	0,00	1,4469	0,6222	0,00	3,50	0,40179	1,4063	0,00	0,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	115.856	0,60	69.513,60	1,4469	0,8681	100.577,71	4,80	0,40179	1,9286	556.108,80	223.438,44
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	2.236	0,82	1.833,52	1,4469	1,1864	2.652,88	7,21	0,40179	2,8969	16.121,56	6.477,47
5	Stabilimenti balneari	-	0,64	0,00	1,4469	0,9260	0,00	5,22	0,40179	2,0973	0,00	0,00
6	Esposizioni ed autosaloni	1.569	0,51	800,19	1,4469	0,7379	1.157,78	4,22	0,40179	1,6955	6.621,18	2.660,32
7	Alberghi con ristorante	-	1,64	0,00	1,4469	2,3729	0,00	12,00	0,40179	4,8215	0,00	0,00
8	Alberghi senza ristorante	377	0,95	358,15	1,4469	1,3745	518,20	7,76	0,40179	3,1179	2.925,52	1.175,44
9	Case di cura e riposo	9.908	1,00	9.908,00	1,4469	1,4469	14.335,67	8,20	0,40179	3,2947	81.245,60	32.643,60
10	Ospedali	-	1,07	0,00	1,4469	1,5482	0,00	8,81	0,40179	3,5398	0,00	0,00
11	Uffici, agenzie	28.975	1,35	39.116,25	1,4469	1,9533	56.596,45	10,50	0,40179	4,2188	304.237,50	122.239,31
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	2.261	0,61	1.379,21	1,4469	0,8826	1.995,55	5,03	0,40179	2,0210	11.372,83	4.569,48
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri ben	3.672	1,41	5.177,52	1,4469	2,0401	7.491,24	11,26	0,40179	4,5241	41.346,72	16.612,66
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.160	1,80	2.088,00	1,4469	2,6044	3.021,08	12,00	0,40179	4,8215	13.920,00	5.592,90
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrell	429	0,83	356,07	1,4469	1,2009	515,19	6,00	0,40179	2,4107	2.574,00	1.034,21
16	Banchi di mercato di beni durevoli	-	1,09	0,00	1,4469	1,5771	0,00	8,90	0,40179	3,5759	0,00	0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.502	1,09	1.637,18	1,4469	1,5771	2.368,80	8,95	0,40179	3,5960	13.442,90	5.401,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4.912	0,82	4.027,84	1,4469	1,1864	5.827,79	6,76	0,40179	2,7161	33.205,12	13.341,45
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	12.702	1,10	13.972,20	1,4469	1,5916	20.216,07	8,95	0,40179	3,5960	113.682,90	45.676,55
20	Attività industriali con capannone di produzione	168.475	0,90	151.627,50	1,4469	1,3022	219.386,51	6,00	0,40179	2,4107	1.010.850,00	406.148,49
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	36.954	0,60	22.172,40	1,4469	0,8681	32.080,76	6,00	0,40179	2,4107	221.724,00	89.086,28
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1.518	5,57	8.455,26	1,4469	8,0591	12.233,73	45,67	0,40179	18,3497	69.327,06	27.854,86
23	Mense, birrerie, amburgherie	454	4,85	2.201,90	1,4469	7,0174	3.185,88	39,78	0,40179	15,9832	18.060,12	7.256,36
24	Bar, caffè, pasticceria	1.126	3,96	4.458,96	1,4469	5,7296	6.451,57	32,44	0,40179	13,0340	36.527,44	14.676,33
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimer	4.053	2,40	9.727,20	1,4469	3,4725	14.074,07	19,00	0,40179	7,6340	77.007,00	30.940,57
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.335	2,00	2.670,00	1,4469	2,8938	3.863,16	15,00	0,40179	6,0268	20.025,00	8.045,83
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	218	7,17	1.563,06	1,4469	10,3741	2.261,56	58,76	0,40179	23,6091	12.809,68	5.146,79
28	Ipermercati di generi misti	326	2,50	815,00	1,4469	3,6172	1.179,21	18,20	0,40179	7,3126	5.933,20	2.383,89
29	Banchi di mercato generi alimentari	-	3,50	0,00	1,4469	5,0641	0,00	28,70	0,40179	11,5313	0,00	0,00
30	Discoteche, night club	190	1,80	342,00	1,4469	2,6044	494,83	14,00	0,40179	5,6250	2.660,00	1.068,76
		411.614		358.763,41			519.086,92				2.709.139,81	1.088.502,80

TOTALE ND	1.607.589,72
-----------	--------------

Allegato C alla delibera di Consiglio Comunale n.ro ____del ____/04/2025 - COSTI STANDARD

COMUNE DI VOLPIANO				
Regione	Piemonte			
Cluster [*]	4			
Forma di gestione	Consorzio tra Comuni			
Quantità di rifiuti previsti in tonnellate (N)	7.662,00			
	Unità di misura	Coefficiente (A) [**]	Valore del Comune (B)	Componente del fabbisogno
				A
Intercetta		130,45		130,45
Cluster [*]		4,99		4,99
Forme di gestione associata		5,82	Consorzio tra Comuni	5,82
Economie e disconomie di scale				0,16
Fattori di contesto		30,57		30,57
				A*B
Dotazione provinciale infrastrutture (da TABELLA 3.1 All. 1 Linee guida)				
Impianti regionali di incenerimento o coinerimento	n.	-1,88	2	-3,76
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	4,17	10	41,70
Discariche	n.	-2,53	13	-32,89
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio...		1,04	26,27	27,32
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di in cenerimento e coinerimento		-0,13	34,12	-4,44
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali		-0,22	15,23	-3,35
				A*B
Modalità di gestione del servizio				
Presenza della raccolta domiciliare	si/no	14,71	1	14,71
Presenza dei centri di raccolta	si/no	-31,95	1	-31,95
Presenza della raccolta su chiamata	si/no	10,49	1	10,49
Contesto domanda/offerta				
Raccolta differenziata dell'anno in corso	%		62,37	68,63
Distanza fra il comune e gli impianti [*]	km	0,18	11,1	1,96
				A/N
COSTO STANDARD UNITARIO [C]	€ per tonn			260,42
COSTO STANDARD COMPLESSIVO [D=N*C]	€			1.995.329,47

Art. 1 comma 653 della legge n. 147 del 2013 – Anno 2025

[*] valori presi da Allegato 3 alle linee guida MEF del 10/02/2025

[**] valori di riferimento da tabella All.1 tabella 3.1 del 10 febbraio 2025

Nel dato riportato 7662 tonnellate, diversamente dall'anno precedente, non sono comprese le tonnellate degli smaltimenti di alcune utenze non domestiche in quanto la rilevazione è ancora in corso